

N. 7/2020 recante in unione il N.8/2020 R. Crisi



Tribunale Ordinario di Venezia

Prima Sezione Civile – Gruppo Fallimentare

Il Giudice delegato,

rilevato che Caprioglio Giovanni ed Emanuela Pascoli hanno esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed hanno depositato distinti ricorsi per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012, riuniti con provvedimento del 15 ottobre 2020;

ritenuto che quanto depositato sub doc.61 (esempi utenze) non sia sufficiente al fine di considerare ottemperata la prescrizione ex art. 9, comma 2, richiamato dall'art.14 ter comma 2, che richiede il deposito de "l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia";

ritenuto che appare pertanto necessario assegnare termine di 15 giorni per consentire l'integrazione documentale richiesta ed eventuale integrazione della relazione particolareggiata;

P.Q.M.

Assegna termine di 15 giorni per il deposito di integrazione documentale, nel senso di cui in motivazione, ed eventuale integrazione della relazione del Gestore della Crisi.

Si comunichi all'istante ed al Gestore della Crisi dott. Piero de Bei.



Venezia, 15 ottobre 2020

Il G.D.

